

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RIMBORSO SPESE MEDICHE A FAVORE DEI/DELLE DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA – CIG: B3606DC7B7

CHIARIMENTO N. 2

Quesito: *"Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi le seguenti richieste di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto:*

1. Con riferimento al numero telefonico dedicato da mettere a disposizione secondo quanto previsto a pagina 15 del Capitolato, si chiede conferma che possa essere attivato un numero nero, il cui costo dipende dalla tariffa che l'assicurato ha col proprio gestore telefonico (oggi la maggior parte della popolazione adotta una tariffa telefonica flat e pertanto l'adozione di un numero telefonico nero non comporterebbe un aggravio di costi per la maggior parte degli assicurati). In denegata ipotesi, si chiede conferma che il numero verde sia solo per le chiamate da numero fisso, mentre non lo sia per cellulari e chiamate dall'estero.

Risposta: *Si conferma che potrà essere messo a disposizione un numero nero.*

2. Con riferimento alla seguente previsione del Capitolato a pag. 14 "La Società effettua il rimborso delle spese a cura ultimata e direttamente all'Assicurato/a, previa presentazione delle copie delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate, entro un tempo massimo di 20 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato" si chiede conferma che i 20 giorni siano lavorativi.

Risposta: *Si conferma che i 20 giorni sono lavorativi*

3. Si chiede conferma che il CCNL Ania indicato dalla stazione appaltante nel disciplinare (CCNL ANIA del 17/09/2007) coincida con il CCNL Ania per il personale dipendente non dirigente delle Imprese di Assicurazione con una data aggiornamento più recente e che abbia come codice CNEL J121.

Risposta: *Si conferma che il codice identificativo del CNEL è J121*

4. Si chiede conferma che la seguente previsione contenuta all'ultimo capoverso dell'art. 2.5 del Capitolato Si conviene tra le parti che, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente ha la facoltà di esercitare un'opzione di proroga per un periodo ulteriore di 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023, alle medesime condizioni normative ed economiche. Nell'ipotesi in cui la Società non dovesse accettare la richiesta proroga avanzata dal Contraente, la Società si impegna a concedere la proroga tecnica di cui al comma precedente sia un refuso perché non prevista da disciplinare di gara".

Risposta: Si precisa che quanto contenuto al terzo periodo dell'art. 2.5 del Capitolato speciale : “Si conviene tra le parti che, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente ha la facoltà di esercitare un'opzione di proroga per un periodo ulteriore di 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023, alle medesime condizioni normative ed economiche. Nell'ipotesi in cui la Società non dovesse accettare la richiesta proroga avanzata dal Contraente, la Società si impegna a concedere la proroga tecnica di cui al comma precedente”, rappresenta un mero refuso e, pertanto, la stessa previsione dell'opzione ex art. 120 co.10 D.Lgs. 36/2023, non si applica al contratto di cui alla presente procedura di gara, essendo prevista l'unica opzione di proroga tecnica ex art. 120 co.11 D. Lgs. 36/2023, prevista altresì all'art. 3.3. del Disciplinare di gara.

F.TO LA RESPONSABILE UNICA DEL PROGETTO

(Dott.ssa Carola Gasparri)